

# Comune di Chiavari

(Provincia di Genova)

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti

## ***TARI***

Approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 29 luglio 2014

Modificato con deliberazione C.C. nn. 41 e 42 del 29 aprile 2016

Modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 26 novembre 2019

Modificato con deliberazione C.C. n. 75 del 20 dicembre 2021

Modificato con deliberazione C.C. n. 88 del 21 dicembre 2022

## S O M M A R I O

### CAPO I - NORME GENERALI

1. *Oggetto del Regolamento*
2. *Presupposto del tributo*
3. *Soggetti passivi*
4. *Locali ed aree tassabili*
5. *Esclusione dal tributo*
6. *Rifiuti assimilati agli urbani (soppresso)*

### CAPO II - COMMISURAZIONE TRIBUTO E TARIFFE

7. *Commisurazione del tributo e decorrenza*
8. *Articolazione della tariffa*
9. *Determinazione della superficie assoggettabile al tributo*
10. *Categorie di utenze*
11. *Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee di suolo pubblico*
12. *Riduzione ed agevolazioni*
13. *Esenzioni*

### CAPO III - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONI – DISCARICHI - SGRAVI – CONTENZIOSO E SANZIONI

14. *Denunce*
15. *Denunce di variazione e cessazione*
16. *Riscossione*
17. *Rimborsi*
18. *Funzionario responsabile*
19. *Sanzioni*

### CAPO IV - NORME FINALI

20. *Disposizioni finali*
21. *Entrata in vigore*

*Allegato: B – Deliberazione ARERA 15/2022*

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147.

### Art. 2

#### Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

### Art. 3

#### Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### Art. 4

#### Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione del tributo e con la sola esclusione di cui al successivo articolo 5:

- a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
- b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani.

## Art. 5

### Esclusione dal tributo

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- unità immobiliari di categoria catastale da A/1 ad A/10 privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai solo praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, ecc.;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria;

- per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

3. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive.

4. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione del tributo vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con l'obbligo di allegare idonea documentazione.

## *CAPO II - COMMISURAZIONE TRIBUTO E TARIFFE*

### *Art. 7*

#### *Commisurazione del tributo e decorrenza*

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 650 della L. 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purchè debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art.16.

### *Art. 8*

#### *Articolazione della tariffa*

1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La deliberazione di approvazione della tariffa, indipendentemente dall'approvazione del bilancio di previsione, deve essere approvata dal Consiglio comunale entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento qualora esistano i presupposti per avere con certezza il piano economico finanziario.

5. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### Art. 9

##### Determinazione della superficie assoggettabile al tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. In sede di accertamento l'ufficio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998 n. 138, salva diversa dimostrazione dell'utente.

#### Art. 10

##### Categorie di utenze

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produrre dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99.

##### A) UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche. Qualora gli stessi siano iscritti in catasto separatamente dalla parte abitativa; la comunicazione dell'unità abitativa e delle pertinenze/locali accessori da considerare a tal fine deve essere effettuata dal contribuente ed ha decorrenza dal giorno della comunicazione.

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di applicazione del tributo, secondo i seguenti criteri:

- a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse;
- b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari a tre;
- c) per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello indicato nella dichiarazione, da dichiarare in conformità al numero dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale dell'abitazione di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica; in mancanza di indicazione nella dichiarazione, tale numero è considerato pari a 3;
- d) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari a 3.

#### **B) UTENZE NON DOMESTICHE**

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.

#### **Art. 11**

Commisurazione del tributo per le occupazioni o detenzione temporanee di suolo pubblico

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La misura tariffaria temporanea è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## Art. 12

### Riduzioni ed agevolazioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta, nella misura del 30 %, nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- b) utente che risieda o abbia la dimora per motivi di lavoro per più di sei mesi all'anno all'estero;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione, di cui al comma 1, lett. b, non si applica in caso di contribuente che beneficia delle agevolazioni previste dall'articolo 9bis, comma 2 del D.L. 42/2014.

4. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dall'anno di presentazione.

5. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa del 20 %. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve



essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d'uso dei rifiuti avviati al recupero.

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10 % qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:

- che l'abitazione abbia quale pertinenza esclusiva o a disposizione un terreno, non incolto/orto/giardino non pavimentato di almeno mq.30;
- che il compostaggio sia realizzato a mezzo compostiera fornita dall'Ente o in alternativa presentando documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;
- che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;
- che il compostaggio avvenga in via continuativa;
- che sia presentata apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, indicando il luogo dove avviene il compostaggio;

8. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

10. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70 % del tributo dovuto.

11. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali, con ISEE pari o inferiore a € 5.000,00 il contributo copre l'intero importo della tassa.

12. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.

13. Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui al comma 11 deve trasmettere entro il 31 dicembre al Comune apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo dell'ISEE e relativa alla situazione economica

dell'anno precedente. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell'ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).

Art. 12-bis  
Riduzioni alle utenze non domestiche  
per conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo stabilito dalla vigente normativa. Resta salva la possibilità, dietro richiesta dell'utenza non domestica e accettazione del Comune e del gestore, di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza prevista dalla norma in vigore.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite pec al Comune e al gestore del servizio pubblico, entro il trenta giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali bidoni, cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di

recupero con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo quinquennale ivi previsto, devono darne comunicazione tramite pec al Comune e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il trenta giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta al Comune apposita comunicazione entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.

Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale.

#### Art. 12-ter

Riduzioni tariffarie per incentivare l'avviamento al riciclo dei rifiuti urbani

Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della componente variabile della tariffa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..

Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda, allegando idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti, attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo).

In tali casi è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza, individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune, ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo.

La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

## Art.13

### Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.

*CAPO III - DENUNCE / ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / SGRAVI / DISCARICHI /  
CONTENZIOSO E SANZIONI*

Art. 14

Denunce

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare denuncia, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

3. I dati da indicare nella denuncia sono:

per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- il numero degli occupanti dell'abitazione;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- dati di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile;

per le utenze non domestiche:

- dati identificativi dell'utente (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA, sede legale) e del legale rappresentante;
- attività svolta;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile.

Le precedenti denunce presentate ai fini TARSU e TARES, sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sono da ritenersi valide.

## Art. 15

### Denuncia di variazione e cessazione

1. La denuncia di cui all'art. 14, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
2. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui al comma 1 dell'art.14, ogni variazione che comporti un maggiore o un minore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta di cui all'art. 12.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione, detenzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'Ufficio Tributi, dà diritto allo sgravio/discarico dalla data di effettivo rilascio dei locali ed aree.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro l'anno solare di riferimento, trova applicazione l'art. 7 bis, comma 1 del D Lgs n. 267/2000 "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300 euro". Viene comunque applicata la definizione agevolata, che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

## Art. 16

### Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento del tributo dovrà avvenire in tre rate aventi scadenza rispettivamente 30 giugno, 30 ottobre e 30 dicembre o in unica soluzione entro il 30 giugno secondo le modalità di pagamento che verranno indicate nell'avviso.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di costituzione in mora con il solo addebito degli interessi legali e delle spese di notifica quantificate attualmente in € 5,18, da versare entro 60 giorni dalla notifica. Solo persistendo l'inadempimento scattano la sanzione del 30 % ex art.13, del D. Lgs. n.471 del 1997, gli interessi di mora, le spese di notifica quantificate attualmente in € 5,18 e si apre la strada alla riscossione coattiva.
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.

5. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

6. Contro il sollecito di costituzione in mora, l'avviso di accertamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 17

##### Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si rimborsano le somme fino a 12 euro.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante potrà essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

#### Art. 18

##### Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e di diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### Art. 19

##### Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica, la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
2. In caso di infedele dichiarazione si applica, la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00,

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a 1/3, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

#### *CAPO IV - NORME FINALI*

##### Art. 20

###### Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

##### Art. 21

###### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023



CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELLA TABELLA 3/A DEL  
D.P.R. N. 158/1999

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti

- 29. Banchi di mercato genere alimentari
- 30. Discoteche, night club

ALLEGATO: B – Deliberazione ARERA 15/2022

*Articolo 1*

*Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani*

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
2. E' fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere nelle gestioni in tariffazione puntuale un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente rispetto a quanto previsto dal precedente punto 1., ma comunque non inferiore a trenta (30) giorni solari.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - b) I dati identificativi dell'utente, tra i quali:
    - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
  - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, in aggiunta:
    - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
    - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
  - e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
5. Le informazioni di cui al precedente punto 4 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

*Articolo 2*

*Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio*

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) Il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b) Il codice utente e il codice utenza

- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente

### *Articolo 3*

#### *Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio*

1. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto all'articolo 7.

### *Articolo 4*

#### *Tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta*

1. Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore della raccolta e trasporto, della richiesta dell'utente di attivazione del servizio di cui all'articolo 6 e la data di consegna delle attrezzature all'utente. Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente.
2. Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta domiciliare è differenziato, come disposto dall'articolo 53.1 del TQRIF ARERA, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
3. Nei casi di cui all'articolo 2.2, lettera a) del TQRIF ARERA, il tempo entro cui il gestore della raccolta e trasporto rende disponibili all'utente le attrezzature per la raccolta decorre dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente di attivazione del servizio trasmessa dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti al gestore della raccolta e trasporto secondo le modalità definite al Titolo XI – Indicatori e modalità per la gestione degli obblighi di qualità in caso di gestore non integrato del servizio – del TQRIF ARERA.

### *Articolo 5*

#### *Modalità per la variazione o cessazione del servizio*

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'articolo 19 del TQRIF ARERA, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1., le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

#### *Articolo 6*

##### *Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio*

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dell'articolo 10.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art.10.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 11.3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

#### *Articolo 7*

##### *Tempo di risposta alle richieste di variazione o di cessazione del servizio*

1. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dall'articolo 11.

#### *Articolo 8*

##### *Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati*

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta.
2. La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica inviata dal gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo articolo 18.

#### *Articolo 9*

##### *Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati*

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) I dati identificativi dell'utente:
    - Il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - Il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- Il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - Il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - L'indirizzo e il codice utenza. Indicando dove è possibile reperirlo;
  - Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati,
2. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1., purchè la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
  3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste di rettifica degli importi addebitati.

### *Articolo 10*

#### *Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati*

1. Il gestore di cui agli articoli 2.2, lettera a), e 2.4 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
  - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
2. Con riferimento al reclamo scritto nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma 1:
  - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 1., l'esito della verifica e in particolare:
  - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
  - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

### *Articolo 11*

#### *Termine per il pagamento*

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

#### *Articolo 12*

##### *Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI*

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

#### *Articolo 13*

##### *Periodicità di riscossione*

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4,5,6,7 e 8 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

#### *Articolo 14*

##### *Modalità per la rateizzazione dei pagamenti*

1. dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriori rateizzazioni di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 26:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - c) qualora l'importo addebitato superi il 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
  - a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

- b) Gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- 6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

#### *Articolo 15*

##### *Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti*

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
  - a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'articolo 53.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 associato all'indicatore riportato al successivo comma 3.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1., lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'articolo 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.